



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 20/05/2021

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 26.05.2014 ed estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo del 08.06. 2018, il ricorrente chiede il rimborso, secondo il criterio *pro rata temporis*, dell'importo complessivo di € 925,47, di cui € 477,55, per "commissioni di attivazione", € 11,60, per "commissioni di gestione", € 166,32, per "commissioni rete esterna", ed € 270,00, per "spese di istruttoria", oltre agli interessi legali dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso.

L'intermediario, costituitosi, precisa in primo luogo di avere incorporato la società con cui il ricorrente ha sottoscritto il contratto, subentrando a titolo universale in tutti i suoi rapporti. Nel merito, eccepisce di avere già proceduto al rimborso, secondo il criterio *pro rata temporis*, di € 960,06 a titolo di commissioni di gestione, da considerarsi *recurring*. Eccepisce inoltre la natura *up-front* sia delle "commissioni rete esterna", stante anche le evidenze documentali che attestano l'intervento e lo svolgimento di attività, fin dalla fase di promozione e collocamento del prestito, del soggetto che ha intermediato il credito, sia delle "commissioni di attivazione" e delle "spese di istruttoria", in quanto remunerative di attività che si svolgono ed esauriscono tutte nella fase iniziale di instaurazione del rapporto.

Per quanto riguarda la sentenza della Corte di Giustizia del 2019, afferma che l'avallo del Regolatore secondario in merito alla portata della previsione dell'art. 125 *sexies* del TUB – che in caso di estinzione anticipata riconosce al cliente il rimborso soltanto degli interessi e dei costi che siano "dovuti per la vita residua del contratto" – avrebbe creato nei finanziatori un "legittimo affidamento" circa la correttezza del loro operato. Esclude, inoltre, l'efficacia



diretta della Direttiva e contesta l'esistenza dell'obbligo di interpretazione della normativa nazionale in modo conforme alla sentenza della Corte di Giustizia Europea. Ritiene che in ogni caso non potrebbero essere restituite le commissioni rete esterna, trattandosi di costi imposti da terzi. Chiede, pertanto, di rigettare il ricorso.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*. Al riguardo, il Collegio precisa che la diretta applicabilità della pronuncia della Corte di Giustizia ai rapporti orizzontali deriva dal peculiare ruolo affidato al giudice comunitario, al quale è demandata, per il tramite dello strumento del rinvio pregiudiziale, l'interpretazione della disciplina europea. Ove, pertanto, l'intervento del giudice comunitario riguardi la corretta interpretazione di una previsione già recepita dall'ordinamento nazionale, qual è quella contenuta nell'art. 16 della Direttiva Europea, trasposta nel nostro ordinamento per il tramite dell'art. 125 sexies TUB, il giudice nazionale, in sede di sua applicazione, non può che essere vincolato ai principi enunciati a livello comunitario. In ciò, trova peraltro fondamento la stessa efficacia retroattiva delle pronunce della Corte, pure ampiamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, non sostanziano l'intervento correttivo rilevante sul piano interpretativo un'ipotesi di *ius superveniens*.
- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Tanto premesso, il Collegio rileva la natura up front delle Spese istruttorie, delle Commissioni attivazione e delle Commissioni rete esterna, corrispettive di attività prodromiche alla conclusione del contratto. Reputa che abbiano natura recurring le Commissioni di gestione, remunerative di attività destinate a svolgersi in corso di rapporto, il cui importo retrocedibile va peraltro considerato al lordo della somma di € 50,00 imputato a spese fisse.

Tenuto conto dei rimborsi di cui c’è evidenza in atti, questo Collegio ritiene che le richieste del ricorrente meritino di essere parzialmente accolte secondo il prospetto seguente:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	5,20%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	38,61%

n/c	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
<input type="radio"/>	c) commissione di attivazic (up front)	€ 795,92	€ 477,55	€ 307,31	<input type="radio"/>		€ 307,31
<input type="radio"/>	d) commissioni di gestione (recurring)	€ 1.619,43	€ 971,66	€ 625,27	<input type="radio"/>	€ 960,06	€ 11,60
<input type="radio"/>	e) spese di istr./notifica (up front)	€ 450,00	€ 270,00	€ 173,75	<input type="radio"/>		€ 173,75
<input type="radio"/>	f) comm. rete esterna (up front)	€ 277,20	€ 166,32	€ 107,03	<input type="radio"/>		€ 107,03
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="radio"/>		€ 0
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0
<i>rimborsi senza imputazione</i>							€ 0

tot rimborsi ancora dovuti	€ 600
interessi legali	si

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 600,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS